

## LINEE GUIDA PER LA COMPILAZIONE DEL “LIBRETTO DI PRATICA FORENSE”

### A) Sezione “assistenza alle udienze”

Andrà sempre indicato il ruolo processuale della parte assistita (attore, ricorrente, convenuto, terzo laddove in sede civile, o amministrativa, o tributaria; imputato, indagato, parte civile in sede penale), così omettendosi per ragioni di privacy le indicazioni anagrafiche di cui alla terza colonna “*indicazione delle parti*”.

Andrà inoltre sempre indicato il rito così ponendosi in linea in ambito civilistico con le prescrizioni di cui al D.Lgs. 150/2011, mentre in sede penale dovrà sempre specificarsi se procedimento ordinario o alternativo o in fase di indagini.

### B) Sezione “atti processuali o relativi ad attività stragiudiziali più rilevanti alla cui predisposizione e redazione il praticante ha partecipato”

#### B.1) Oggetto:

In sede civile dovrà essere riferito alla domanda sostanziale avanzata in sede processuale o oggetto di diffida o di procedimenti alternativi.

In sede fallimentare o prefallimentare si dovrà prestare attenzione alla pretesa avanzata nei confronti degli Organi; in sede prefallimentare si dovrà indicare se attività finalizzata al rigetto dell’istanza, o alla proposizione della stessa od ancora di domanda concorsuale minore.

In sede amministrativa o tributaria andrà specificata la natura dell’atto impugnato.

In ambito penale dovrà qualificarsi sempre la fattispecie contestata.

In ambito stragiudiziale dovrà ugualmente qualificare la domanda sostanziale, prestando ancora maggiore attenzione alle norme positive, che ne costituiscono il fondamento.

#### B.2) Atto predisposto:

In sede civile dovrà essere sempre indicata la tipologia secondo le differenziazioni di cui al citato D.Lgs. 150/2011.

In sede penale, andrà specificato se trattasi di impugnazioni, riesami o appelli cautelari od ancora se in presenza di ogni altro atto tipico, mentre ogni memoria ex artt. 121 e 367 c.p.p. dovrà essere così qualificata, chiarendo sempre titolo di reato, ruolo processuale, se parte civile, imputato o indagato.

In sede amministrativa o tributaria si invita alla stessa precisione su ruolo delle parti e tipologia dell'atto.

In sede fallimentare si dovrà indicare l'atto indirizzato verso gli Organi o descrivere quanto operato in sede prefallimentare.

In sede di mediazione obbligatoria ex D.Lgs. 28/2010 pur consapevoli che, nonostante essersi in presenza di condizione di procedibilità, parrebbe non essere prescritta ex lege ed allo stato dalla giurisprudenza specularità tra la domanda di mediazione e successiva domanda processuale, così legittimandosi sinteticissime descrizioni della pretesa in ambito di ADR, ai soli fini della formazione si invitano i domini iscritti a porre particolare attenzione al rapporto tra domanda sostanziale e futura domanda processuale, al fine di evitare richieste estremamente sintetiche, caratterizzate ad esempio da sole specifiche quali “danni da responsabilità medica, divisione immobiliare, diritti reali, responsabilità bancaria”; ragion per cui, con ogni evidenza, non potrebbero essere qualificate come “atti predisposti”.

Si precisa infine che non saranno considerati “atti predisposti”, richieste copie, istanze di visibilità, dichiarazioni di estinzione non conseguenti ad attività delle parti, accessi e richieste in Cancelleria e comunque ogni attività non avente contenuto sostanziale e processuale.